TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 60

Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59. Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennita' di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo	III — Trattamento di quiescenza normale
Capo	II — Personale militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-60-computo-dell-indennita-di-aeronavigazione-di-volo-e-di-paracadutismo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it